

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4704 di Venerdì 22 maggio 2020

Covid-19: tutela infortunistica e responsabilità del datore di lavoro

Publicata la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 di INAIL con alcuni chiarimenti sulle responsabilità del datore di lavoro e sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro.

INAIL ha pubblicato la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che integra e precisa le prime indicazioni già fornite con la [circolare n. 13 del 3 aprile 2020](#), ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

La nuova circolare da alcuni chiarimenti circa la tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio e inoltre:

- vengono meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro
- vengono chiarite le condizioni per l'eventuale l'avvio dell'azione di regresso
- si precisa che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
- viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di [responsabilità civile e penale del datore di lavoro](#) nel contagio medesimo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA055] ?#>

In riferimento a questi ultimi punti, che hanno destato numerosi interrogativi e preoccupazioni sia fra i datori di lavoro che fra i tecnici della prevenzione, la circolare precisa che "il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio."

E' importante sottolineare che "Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail, con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro."

Il documento precisa che il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'INAIL "non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento."

Pertanto, prosegue la circolare "la [responsabilità del datore di lavoro](#) è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si

possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario."

[INAIL - Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 - Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus \(SARS- CoV-2\) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti. \(pdf\)](#)

Federica Gozzini



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it